

Polizza per l'assicurazione delle attività alberghiere

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)

Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Prodotto: "Soggiorno Reale"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che copre dagli eventi dannosi che riguardano la proprietà e la conduzione delle imprese turistiche (quali: alberghi, motel, villaggi albergo e villaggi turistici, esercizi di affittacamere, pensioni, case vacanza, bed and breakfast, agriturismo, ostelli della gioventù, rifugi alpini) sia in caso di danni ai fabbricati, alle attrezzature, alle merci, sia in caso di responsabilità civile per danni cagionati ad altri o a prestatori di lavoro in caso di loro infortunio.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Garanzia Incendio: danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da incendio o da altre cause.

- ✓ Garanzia Elettronica: danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche costruite da non oltre 10 anni, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

- ✓ Garanzia Furto: danni materiali e diretti che possono subire i beni assicurati provocati da furto o rapina, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici commessi dai ladri.



Che cosa non è assicurato?

Garanzia Incendio:

- ✗ danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ danni causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari, dei suoi rappresentanti legali o soci a responsabilità illimitata;
- ✗ danni causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni o alluvioni;
- ✗ danni di smarrimento o di furto dei beni assicurati;
- ✗ danni di scoppio e implosione dovuti a usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ danni causati da spargimenti di acqua dovuti a stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche, umidità, gelo.

Garanzia Elettronica:

- ✗ danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ danni causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari, dei suoi rappresentanti legali o soci a responsabilità illimitata;
- ✗ danni causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni o alluvioni;
- ✗ danni da smarrimenti o ammanchi;
- ✗ danni causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- ✗ danni conseguenti a virus informatici.

Garanzia Furto:

- ✗ danni causati in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✗ danni verificatisi in occasione di incendi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, esplosioni, scoppi, radiazioni, maremoto, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- ✗ danni commessi o agevolati da incaricati della sorveglianza.

✓ **Garanzia Cristalli.** Contiene le garanzie per i danni di rottura di lastre del fabbricato e del suo arredo.

✓ **Garanzia Responsabilità Civile:** danni cagionati a terzi nell'ambito della struttura alberghiera.

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.

Garanzia Cristalli

- ✗ Le rotture derivanti da crollo di fabbricato, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o dei fissi ed infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- ✗ le rotture di lastre causate da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- ✗ le rotture di lastre causate con dolo del Contraente;
- ✗ le scheggiature e le rigature.

Garanzia Responsabilità Civile:

- ✗ danni causati a coniuge, genitori, figli dell'assicurato o ad altri parenti suoi conviventi; al legale rappresentante, ai soci a responsabilità illimitata, agli amministratori; ai prestatori di lavoro;
- ✗ danni da circolazione di veicoli, natanti, aeromobili;
- ✗ danni a cose oggetto di lavori;
- ✗ malattie causate da amianto



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre possono essere previsti franchigie e scoperti.



Dove vale la copertura?

- ✓ In generale la copertura vale nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. In caso di polizza a regolazione premio si devono trasmettere a Reale Mutua i dati per ottemperare alla suddetta regolazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegua per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SI". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.

